

CONTRASTO FINANZIAMENTO IMPRESE PRODUTTRICI DI MINE ANTIPERSONA E MUNIZIONI A GRAPPOLO

Quella delle **mine antiuomo** e degli **ordigni inesplosi** è una vera e propria **emergenza umanitaria**, che continua a mietere vittime, il più delle volte **civili innocenti**, anche molto tempo **dopo la fine dei conflitti**.

Sono **aumentate di oltre il 20% le vittime** e i feriti delle mine antiuomo nel mondo. La causa, purtroppo, secondo l'ultimo rapporto dell'**Osservatorio sulle mine delle Nazioni unite**, che parla di **7,073 vittime nel 2020** a fronte di 5,853 del 2019, è stato il **Covid** che ha fermato il lavoro di recupero dei residuati bellici e delle mine antiuomo: se nel 2013 le vittime erano in media 10 al giorno, nel 2020 sono salite a 19 al giorno. Erano civili l'8% delle persone uccise nel 2020, **tra cui 1.872 bambini**.

È evidente che la pandemia ha soltanto aggravato **una situazione già di per sé drammatica**. "Gli incidenti causati da queste armi – come ha ricordato intervenendo in Aula, Luca Sani (PD) – sono ancora in un numero molto elevato e anche se, negli ultimi venti anni, sono state distrutte oltre 55 milioni di mine nel mondo, continua il massacro".

All'Italia – ha sottolineato il capogruppo in Commissione Finanze, **Gian Mario Fragomeli (PD)** – sono unanimemente riconosciute la qualità e la quantità del suo impegno nelle missioni di pace, come ha dimostrato nel 1997, pur essendo uno dei maggiori produttori di mine antipersona, con l'adesione alla Convenzione di Ottawa, nel dire "basta!" alla produzione di queste armi pericolose, vietandone la produzione e la commercializzazione. L'impegno italiano è proseguito con la sottoscrizione nel 2011 della Convenzione di Oslo che vieta la produzione di bombe a grappolo, imponendo la distruzione degli stock esistenti e introducendo sanzioni penali per i trasgressori, con reclusione da 3 a 12 anni.

Purtroppo non è stato sufficiente a fermare la strage.

Tra gli impegni assunti nei due Trattati internazionali, non aveva trovato espressa applicazione la normativa di divieto di finanziamento alle aziende, con sede in Italia o all'estero, che producono questi ordigni; si è vietata la produzione, ma non era ancora stata disciplinata la sanzione per le banche, gli istituti italiani finanziatori. Ora con questa legge si **proibiscono e sanzionano gli investimenti finanziari in aziende** ancora coinvolte nella **fabbricazione di ordigni** ormai banditi dal nostro Paese.

Per maggiori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari della proposta di legge “Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo” senatori Amati (PD) ed altri (già approvato dal Senato) [AC 1813](#) e abb. e ai relativi [dossier](#) dei Servizi Studi della Camera e del Senato.

Assegnato alla VI Commissione Finanze in sede referente.

Si ricorda che una analoga iniziativa legislativa era giunta sino all'approvazione definitiva nella scorsa legislatura, ma era stata poi rinviata alle Camere dal Presidente della Repubblica ([XVII leg. Doc. I, n. 2](#)), in quanto priva della c.d. “clausola di salvaguardia penale” per le condotte dolose di finanziamento poste in essere da soggetti qualificati, sostanzialmente depenalizzando una condotta punita con la reclusione da 3 a 12 anni e con la multa da 258.228 a 516.456 euro quando il finanziamento riguardi imprese che producono munizioni a grappolo.

FINALITÀ (ART. 1)

La legge prevede il **divieto totale di finanziamento di società**, in qualsiasi forma giuridica costituite, aventi sede in Italia o all'estero, che, direttamente o tramite società controllate o collegate¹, **svolgano attività** di costruzione, produzione, sviluppo, assemblaggio, riparazione, conservazione, impiego, utilizzo, immagazzinaggio, stoccaggio, detenzione, promozione, vendita, distribuzione, importazione, esportazione, trasferimento o trasporto delle **mine antipersona, delle munizioni e submunizioni cluster**, di qualunque natura o composizione, o di parti di esse.

Questi divieti “**valgono per tutti gli intermediari abilitati**”²; non solo, è vietato alle **fondazioni e ai fondi pensione di investire** il proprio patrimonio nelle **attività citate**

I divieti **non operano in relazione alle attività espressamente consentite dalle Convenzioni internazionali** sulla messa al bando delle mine antipersona e delle munizioni *cluster* (ovvero le Convenzioni di Ottawa del 1997 e di Oslo del 2008). **Questo per consentire le attività di distruzione delle scorte**, il trasporto ai fini di stoccaggio e la **conservazione di alcuni campioni con finalità di addestramento** degli operatori chiamati allo **sminamento**³.

Alle **società** che producono, commercializzano o detengono mine antipersona, munizioni e submunizioni *cluster* è **vietato, infine, di partecipare a bandi o programmi di finanziamento pubblico**.

DEFINIZIONI (ART. 2)

Ai fini della presente legge si intende per:

- ✓ **“intermediari abilitati”**: le società di intermediazione mobiliare (SIM) italiane, le banche italiane, le società di gestione del risparmio (SGR) italiane, le società di

¹ Ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

² come definiti dall'art. 2

³ Questa disposizione non era contenuta nel provvedimento approvato dalle Camere nella scorsa legislatura.

investimento a capitale variabile (SICAV), gli intermediari finanziari⁴, ivi inclusi i confidi, le banche di Paesi membri dell'Unione europea, le imprese di investimento di Paesi membri dell'Unione europea, le banche extracomunitarie, gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze, nonché le fondazioni di origine bancaria e i fondi pensione;

- ✓ **“finanziamento”**: ogni forma di supporto finanziario effettuato anche attraverso società controllate, aventi sede in Italia o all'estero, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la concessione di credito sotto qualsiasi forma, il rilascio di garanzie finanziarie, l'assunzione di partecipazioni, l'acquisto o la sottoscrizione di strumenti finanziari emessi dalle società di cui al presente articolo;
- ✓ **“mina antipersona”**⁵: una mina progettata in modo tale da esplodere a causa della presenza, prossimità o contatto di una persona e tale da incapacitare, ferire o uccidere una o più persone. Le mine progettate per essere detonate dalla presenza, prossimità o contatto di un veicolo, invece che di una persona, e dotate di dispositivi di anti manipolazione, non sono considerate mine antipersona per il solo fatto di essere così congegnate;
- ✓ **“mina”**: una munizione progettata per essere posta sotto, sopra o presso il terreno o qualsiasi altra superficie, e per essere fatta esplodere dalla presenza, prossimità o contatto di una persona o veicolo;
- ✓ **“munizioni e submunizioni cluster”**⁶: ogni munizione convenzionale idonea a disperdere o rilasciare submunizioni esplosive ciascuna di peso inferiore a 20 chilogrammi⁷;
- ✓ **“organismi di vigilanza”**: la Banca d'Italia, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass), la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip) e gli eventuali altri soggetti cui sia attribuita in forza della normativa vigente la vigilanza sull'operato degli intermediari abilitati.

COMPITI DEGLI ORGANISMI DI VIGILANZA (ART. 3)

Si dispone che **entro sei mesi** dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli **organismi di vigilanza** emanino, di concerto tra loro, apposite **istruzioni per l'esercizio di controlli rafforzati sull'operato degli intermediari abilitati** al fine di contrastare il finanziamento della produzione e ogni altra attività concernente le mine antipersona, le munizioni e submunizioni *cluster* e i loro singoli componenti. Nello stesso termine, gli organismi di vigilanza provvedono a redigere e pubblicare l'elenco delle società⁸ interessate

⁴ Iscritti nell'elenco di cui all'articolo 106 del Testo Unico Bancario – TUB (D.Lgs. n. 385 del 1993).

⁵ Ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, della Convenzione sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione, firmata a Ottawa il 3 dicembre 1997, di cui alla [legge 26 marzo 1999, n. 106](#)

⁶ Ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, fatta a Dublino il 30 maggio 2008, di cui alla [legge 14 giugno 2011, n. 95](#).

⁷ Fatte salve le specifiche di esclusione indicate dalle lettere a), b) e c) del comma 2 del medesimo articolo 2 della Convenzione.

⁸ Di cui all'articolo 1, comma 1

dalla legge, e ad indicare **l'ufficio responsabile della pubblicazione annuale** del medesimo elenco.

Nell'ambito dei compiti riguardanti l'**Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF)**, istituita presso la Banca d'Italia dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, i **controlli dei flussi finanziari** sono **estesi alle imprese e alle società** sopra richiamate⁹.

COMPITI DEGLI INTERMEDIARI (ART. 4)

Gli **intermediari** devono, **entro novanta giorni** dalla pubblicazione dell'elenco delle società operanti nei settori individuati relativi alle mine anti-persona, alle munizioni e submunizioni **cluster escludere dai prodotti offerti** ogni componente che costituisca **supporto finanziario alle società** incluse nell'elenco medesimo.

VERIFICHE (ART. 5)

Si disciplinano le **verifiche dei divieti** posti dalle norme in esame; in particolare, **la Banca d'Italia** può **richiedere** dati, notizie, atti e documenti **agli intermediari abilitati**¹⁰ e, se necessario, può **effettuare verifiche** presso la sede degli stessi. Gli **organismi di vigilanza** provvedono, invece, **nell'ambito delle ispezioni e dei controlli** a carico dei soggetti vigilati, anche a **controlli specifici di valutazione** dell'attività connessa alla funzione di *compliance* in relazione ai divieti previsti dalla legge.

SANZIONI (ART. 6)

Gli **intermediari abilitati** i quali non osservino i divieti previsti dalla legge¹¹ sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150.000 a euro 1.500.000, per i casi di cui all'[articolo 5 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231](#), che disciplina la **responsabilità amministrativa delle persone giuridiche** per i reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio.

Il complesso delle **attività vietate** in tale disposizione che non attengono al mero finanziamento, ma comprendono anche la ricerca tecnologica, la produzione e commercializzazione, dunque, è corredato da **una sanzione amministrativa** solo quando la **violazione è commessa da intermediari abilitati**. Peraltro, le attività non riconducibili al finanziamento paiono difficilmente imputabili agli intermediari finanziari che però sono i soli destinatari delle sanzioni. [Fonte: Dossier n° 344/1 - Elementi per l'esame in Assemblea](#)

Salvo che il fatto costituisca reato, i soggetti che svolgono **funzioni di amministrazione o di direzione degli intermediari abilitati** o che, per loro conto, svolgono **funzioni di**

⁹ Di cui all'articolo 1, comma 1.

¹⁰ (di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a)

¹¹ Di cui all'articolo 1.

controllo, i quali non osservino i divieti previsti dalla legge¹², sono puniti con la **sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000**.

L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste comporta la **perdita temporanea**, per una durata **non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni**, dei **requisiti di onorabilità** per i rappresentanti legali dei soggetti abilitati, delle società di gestione del mercato, nonché per i revisori e i promotori finanziari e, per i rappresentanti legali di società quotate, l'incapacità temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell'ambito di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate.

In relazione a ciascuno dei due tipi di armamento – le mine antipersona e le munizioni e submunizioni *cluster* (o a grappolo) – il nostro ordinamento contiene già alcune discipline specifiche – **anche sanzionatorie** – adottate in attuazione di obblighi assunti in sede internazionale. Per approfondimenti vedi il [Fonte: Dossier n° 344/1 - Elementi per l'esame in Assemblea](#)

ENTRATA IN VIGORE (ART. 7)

In deroga alle disposizioni sulla legge in generale, si dispone che il provvedimento in esame entri **in vigore il giorno successivo** a quello della sua **pubblicazione** nella *Gazzetta Ufficiale*.

¹² Di cui all'articolo 1.